II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 1974
relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione

(74/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le legislazioni nazionali attualmente vigenti in materia di protezione degli animali presentano disparità tali da compromettere direttamente il funzionamento del mercato comune ; che gli oneri derivanti da queste disposizioni variano infatti da uno Stato membro all'altro ;

considerando inoltre che occorre intraprendere un'azione comunitaria intesa a prevenire, in generale, ogni trattamento crudele degli animali ; che in una prima fase è opportuno che l'azione verta sulle condizioni atte a far subire agli animali in occasione della macellazione, soltanto le sofferenze assolutamente inevitabili ;

considerando che a tal fine occorre generalizzare la pratica dello stordimento con mezzi riconosciuti adeguati ;

considerando che occorre tuttavia tener conto delle prescrizioni specifiche di taluni riti religiosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina, ovina, suina e caprina e i solipedi vengano adottate misure atte ad assicurare che lo stordimento abbia luogo immediatamente prima della macellazione secondo procedimenti appropriati.

2. Per stordimento, ai sensi della presente direttiva, si intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell'elettricità o dell'anestesia con il gas senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato ad un animale, provochi nel soggetto uno stato d'incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali.

Questo procedimento deve essere approvato dall'autorità competente.

Articolo 2

1. L'autorità competente, secondo la legislazione nazionale, accerta che lo stordimento venga praticato con un apparecchio approvato per la specie animale in questione e che tale apparecchio sia in buono stato di funzionamento e venga usato in modo adeguato da persona in possesso delle necessarie capacità e conoscenze.

2. Nella misura in cui l'immobilizzazione risulti necessaria, essa deve effettuarsi immediatamente prima dello stordimento.

(1) GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 52.

Articolo 3

In alcuni casi particolari, segnatamente la macellazione d'urgenza e la macellazione da parte dell'agricoltore per consumo proprio, l'autorità competente può accordare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, ma deve accertarsi che non vengano inflitti agli animali trattamenti crudeli o sofferenze inutili all'atto dello stordimento e della macellazione.

Articolo 4

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo le disposizione nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi.

Articolo 5

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1975 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET